

Repertorio n. 5362

Raccolta n. 3605

CONVENZIONE, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380, TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E LA SOCIETÀ "VALDADIGE SISTEMI URBANI S.R.L." RELATIVA AD UN INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE NELL'AMBITO DEL "PIANO PARTICOLAREGGIATO" DELLA ZONA INTEGRATA DI SETTORE R5.2 "NAVILE" (EX MERCATO ORTOFRUTTICOLO) - LOTTO M - APPROVATO CON DELIBERA ODG N. 161 DEL 10 LUGLIO 2006.

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno venti gennaio duemiladieci.

In Bologna, Piazza Liber Paradisus n. 10.

Davanti a me Domenico Damascelli, notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Bologna,

sono comparsi

- BERTOCCHI ing. MAURO, nato a Bologna il giorno 25 settembre 1951, domiciliato ove infra per la carica, il quale interviene al presente atto nella qualità di Dirigente del Settore Urbanistica e quindi legale rappresentante del "**COMUNE DI BOLOGNA**", con sede in Bologna, Piazza Maggiore n. 6, codice fiscale 01232710374, per dare esecuzione alla **determinazione dirigenziale** PG n. 6738/2010 del 19 gennaio 2010, esecutiva in pari data, quale determinazione, in copia conforme all'originale, si allega al presente atto **sub A**), e in esecuzione della ordinanza sindacale in data 29 ottobre 2009 PG. N. 268653, che in copia conforme all'originale trovasi allegata sub B) a rogito notaio Domenico Damascelli in data 3 dicembre 2009 n. 5035/3371 di rep., registrato a Bologna il 21 dicembre 2009 n. 15929 ed ivi trascritto il 22 dicembre 2009 al n. 36431 part., cui si fa riferimento;

- BOCCAFOLE Stefano, nato a Verona il giorno 27 agosto 1964, domiciliato per la carica ove infra, il quale interviene al presente atto quale procuratore e quindi in nome, conto e rappresentanza della società con unico socio "**VALDADIGE SISTEMI URBANI S.R.L.**", con sede in Verona, Via Pancaldo n. 70, con capitale sociale di euro 20.400,00 (ventimilaquattrocento virgola zero zero), interamente versato, avente codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 01916070236, in forza di poteri ad esso attribuiti con procura speciale a rogito notaio Zeno Cicogna di Verona in data 20 luglio 2009 n. 587166 di rep., che in originale si allega al presente atto **sub B**), e che il procuratore dichiara tuttora valida, efficace e non revocata.

Dette parti comparenti, della cui identità personale io notaio

sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale,

premessi

- che la società "VALDADIGE SISTEMI URBANI S.R.L." ha presentato al Comune di Bologna in data 7 luglio 2009 istanza PG n. 176167/2009 di permesso di costruire per un intervento di nuova costruzione sul Lotto "M", costituito da due corpi di fabbrica denominati M1 e M2, per la realizzazione di n. 115 (centoquindici) unità immobiliari su area di proprietà, di cui n. 113 (centotredici) alloggi da convenzionare ai sensi del D.P.R. n.380/01 (già Legge n. 10/77);

- che l'area interessata dalla realizzazione degli alloggi, della consistenza catastale di mq. 4.242 (quattromiladuecentoquarantadue) è distinta nel Catasto Terreni del Comune di Bologna al foglio 112, con la particella 406, di mq. 3.933 (tremilanovecentotrentatré), e con la particella 371, di mq. 309 (trecentonove), e al Catasto Fabbricati del detto Comune con le particelle 406 e 371, tra loro graffate, area urbana di mq. 4.242 (quattromiladuecentoquarantadue);

- che la suddetta area è compresa nella Zona Integrata di Settore R5.2 - "Navile" - lotto M, oggetto di piano particolareggiato approvato con deliberazione OdG n. 161 del 10 luglio 2006 e della convenzione urbanistica stipulata a cura del notaio dott. Federico Stame di Bologna in data 12 giugno 2007, n. n. 50604/18989, registrata a Bologna in data 18 giugno 2007 n. 5030, ivi trascritta in data 22 giugno 2007 n. 21635 part. (successivamente integrata con atto in data 15 luglio 2009 a rogito notaio Fabrizio Sertori di Bologna n. 54.564/17.346 di rep., registrato a Bologna in data 27 luglio 2009 n. 9922, ivi trascritto in data 28 luglio 2009 al n. 21484 part., e in data 3 dicembre 2009 con atto a rogito notaio Domenico Damascelli n. 5035/3371 di rep., registrato a Bologna il 21 dicembre 2009 n. 15929 ed ivi trascritto il 22 dicembre 2009 al n. 36431 part.), che prevede la destinazione di una quota di potenzialità edificatoria residenziale privata ad edilizia convenzionata;

- che la società "VALDADIGE SISTEMI URBANI S.R.L.", a seguito di atto di vendita a rogito del notaio dott. Lorenzo Salvatore di Verona in data 22 dicembre 2008 n. 14552/6578 di rep., registrato a Verona in data 22 dicembre 2008 n. 30277 e trascritto a Bologna in data 3 febbraio 2009 al n. 3027 part., cui ha fatto seguito nota di trascrizione in rettifica in data 13 marzo 2009 al n. 6672 part. e in data 11 novembre 2009 al n. 31841 part., è subentrata nella proprietà dell'area

suddetta e in tutti i rapporti attivi e passivi alla società INTERPART S.R.L., con sede a Verona, a sua volta subentrata a Carisbo S.p.A. con atto di vendita a rogito del notaio Federico Stame in data 21 dicembre 2007 n. 51015 di rep., registrato a Bologna in data 4 gennaio 2008 n. 76 ed ivi trascritto in data 7 gennaio 2008 al n. 371 part..

Atteso:

- che con atto unilaterale d'obbligo in data 3 dicembre 2009 autenticato nella firma dal notaio Domenico Damascelli n. 5036/3372 di rep., registrato a Bologna in data 3 dicembre 2009 n. 14918, la società "VALDADIGE SISTEMI URBANI S.R.L" ha dichiarato di sottostare a quanto previsto dalla convenzione da stipularsi ai sensi degli artt. 17 ed 18 del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380;

- che, sulla base di tale impegnativa, l'Amministrazione Comunale ha rilasciato in data 9 dicembre 2009 il permesso di costruire PG n. 300675/2009 per la realizzazione dell'intervento;

- che per effetto della presente convenzione il contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 è commisurato soltanto all'incidenza delle spese di urbanizzazione così come indicato nel successivo art. 5;

- che la documentazione inerente all'intervento in oggetto è depositata agli atti del Comune, PG n.176167/2009;

- vista la relazione e gli elaborati tecnici in atti;

- viste le delibere regionali n. 1098 del 29 luglio 1977 e n. 1108 del 29 marzo 1999;

- vista la Delibera della Giunta Comunale Prog. n. 214 del giorno 1 giugno 2004 "Approvazione dei criteri integrativi per l'applicazione delle convenzioni tipo approvate dalla Regione Emilia-Romagna con delibera n. 326/02 relative ad interventi di cui al programma di edilizia residenziale 1999/2000 nonché per l'applicazione della convenzione-tipo approvata dalla Regione con deliberazione n. 1108/99" con la quale, in particolare, è stata demandata al Direttore del Settore Territorio e Riqualificazione Urbana (ora Settore Urbanistica) l'approvazione delle relative convenzioni.

Tutto ciò premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti come sopra indicate convengono quanto segue:

Art. 1 - CONFERMA DELLE PREMESSE

1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E COSTRUTTIVE DEGLI ALLOGGI

1. Le caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici e degli alloggi individuate nel progetto presentato per il permesso di costruire PG n. 176167/2009 sono rispondenti alle norme del Piano Regolatore '85 e al "piano particolareggiato" approvato con delibera OdG n. 161 del 10 luglio 2006, in conformità a quanto previsto dall'art. 12 - Strumenti urbanistici preventivi del PRG '85 - del POC vigente approvato con OdG n.144/09, nonché alla Legge 457/78.

2. In particolare la superficie utile di progetto degli alloggi convenzionati è di mq. 8.248,66 (ottomiladuecentoquarantotto virgola sessantasei), di cui 4.336,23 (quattromilatrecentotrentasei virgola ventitré) mq. di superficie utile ad uso residenziale convenzionata nel corpo di fabbrica M1 e 3.912,41 (tremilanovecentododici virgola quarantuno) mq. di superficie utile ad uso residenziale convenzionata nel corpo di fabbrica M2, mentre la relativa superficie complessiva effettiva è di mq 13.444,42 (tredicimilaquattrocentoquarantaquattro virgola quarantadue).

3. Di seguito si allegano al presente atto, sotto la lettera **C)**, le **tabelle** relative all'abbinamento alloggi - cantine - autorimesse ed alla suddivisione delle superfici accessorie condominiali per i due edifici M1 e M2, precisando che:

Su = Superficie utile.

Sa = Superficie accessoria.

Snr = Superfici non residenziale.

*Snr = 60% (sessanta per cento) della Sa complessiva.

Sc = Superficie complessiva.

Art. 3 - TERMINE DI INIZIO ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. I lavori devono iniziare ed essere ultimati entro i termini previsti nel permesso di costruire e successive proroghe.

2. Per eventuali proroghe dei termini relativi alla ultimazione dei lavori si applicano le vigenti disposizioni della legislazione urbanistica regionale e della normativa comunale vigente in materia.

Art. 4 - SERVITU' DI USO PUBBLICO

1. Le aree tratteggiate con colorazione rossa nel **tipo dimostrativo** che si allega al presente atto **sub D)**, sono gravate da servitù perpetua di uso pubblico.

Art. 5 - ONERI DI URBANIZZAZIONE

1. La società "VALDADIGE SISTEMI URBANI S.R.L." è tenuta a realizzare - unitamente agli altri attuatori del comparto, mediante costituzione in consorzio - le opere di cui al progetto di massima allegato al "piano particolareggiato" approvato il 10 luglio 2006 con delibera OdG n. 161 e il relativo permesso di costruire ancora in corso di validazione

a seguito della stipulazione dell'atto integrativo di cui a rogito notaio Domenico Damascelli in data 3 dicembre 2009 n. 5035/3371 di rep., registrato a Bologna il 21 dicembre 2009 n. 15929 ed ivi trascritto il 22 dicembre 2009 al n. 36431 part..

2. L'importo complessivo a preventivo di dette opere ammonta a euro 30.826.627,97

(trentamilionioctocentoventiseimilaseicentoventisette virgola novantasette), comprese spese tecniche ed esclusa IVA.

3. L'onere economico spettante alla società "VALDADIGE SISTEMI URBANI S.R.L." per i n. 113 (centotredici) alloggi oggetto di convenzione è rapportato alla superficie utile degli stessi e pertanto viene stimato in complessivi euro 2.278.087,80 (duemilioniduecentosettantottomilaottantasette virgola ottanta), comprese spese tecniche ed esclusa IVA.

4. Le opere di urbanizzazione primaria devono essere eseguite in conformità al progetto oggetto di titolo abilitativo e devono essere ultimate nel termine stabilito nel titolo medesimo.

5. La sistemazione delle aree ad uso pubblico comprese nel lotto, dovrà essere conclusa contestualmente al termine di fine lavori del permesso di costruire del fabbricato.

6. Le parti convengono che i lavori saranno eseguiti "a misura" e il loro importo effettivo verrà calcolato a consuntivo sulla base del computo metrico estimativo, dell'elenco prezzi del capitolato speciale d'appalto compreso nel detto progetto esecutivo.

7. Eventuali inadempimenti degli obblighi assunti con l'associazione in consorzio per la realizzazione delle opere di urbanizzazione - quali in particolare ritardati o mancati pagamenti al Consorzio delle quote di spettanza - equivalgono ad inadempimenti degli obblighi derivanti dalla presente convenzione.

8. Le aree ad uso pubblico individuate con apposita simbologia grafica nel tipo dimostrativo sopra allegata sub D), comprese all'interno del lotto, al solo scopo della verifica della regolare esecuzione, dovranno essere collaudate contestualmente alle opere di urbanizzazione e successivamente consegnate in uso pubblico, pur rimanendo in proprietà dei soggetti attuatori. Su tali aree sarà di competenza dei soggetti attuatori e dei loro aventi causa la manutenzione ordinaria e straordinaria.

9. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi suddetti, il Consorzio Mercato Navile, a cui ha aderito la società "INTERPART S.R.L." e, a seguito del citato atto di vendita a rogito notaio Lorenzo Salvatore di Verona in data 22 dicembre

2008 n. 14552/6578 di rep., la società "VALDADIGE SISTEMI URBANI S.R.L.", come da atto modificativo del Consorzio autenticato nelle firme dal notaio Domenico Damascelli in data 9 novembre 2009 n. 4838/3258 di rep., registrato a Bologna in data 12 novembre 2009 n. 13730 di rep., ha presentato alla stipula della convenzione urbanistica per l'attuazione del "piano particolareggiato" del comparto R5.2 "Navile" idonea garanzia fideiussoria per l'importo complessivo delle opere, maggiorato del 30% (trenta per cento).

10. L'importo sarà aggiornato a cadenza biennale in relazione all'indice Istat fabbricati.

11. Qualora l'importo delle opere eseguite, determinato secondo i criteri sopra indicati, risulti inferiore all'importo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria, il concessionario verserà la differenza al Comune.

12. Il corrispettivo per oneri di urbanizzazione secondaria relativamente alla porzione di fabbricato oggetto di convenzione ammonta a euro 510.344,59 (cinquecentodiecimilatrecentoquarantaquattro virgola cinquantanove).

13. Tale importo, tuttavia, non sarà versato poichè l'art. 9 dell'atto integrativo sottoscritto in data 3 dicembre 2009 di cui al citato rogito notaio Domenico Damascelli n. 5.035/3.371 di rep., ha inserito l'intervento di interrimento della Via Gobetti, opera originariamente a cura e spese del Comune di Bologna, fra quelle da realizzare a cura del Consorzio Mercato Navile, finanziandola a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria. A copertura dell'intero importo relativo agli oneri di urbanizzazione secondaria è stata, pertanto, corrisposta idonea garanzia fideiussoria da parte del Consorzio medesimo.

A seguito di collaudo dell'opera a scomputo si provvederà all'eventuale conguaglio.

14. Per tutto quanto concerne le opere di urbanizzazione: termini di inizio ed ultimazione lavori, modalità di realizzazione, alta sorveglianza, collaudo con particolare riferimento a quello relativo alle opere a verde, riduzione e svincolo fideiussioni, manutenzione delle opere fino al collaudo, le parti richiamano le clausole previste nella convenzione urbanistica per l'attuazione del "piano particolareggiato" approvata con deliberazione n. OdG n. 161 del 10 luglio 2006 e stipulata, a cura del notaio Federico Stame, in data 12 giugno 2007, rep. n. 50604/18989, come integrata con successivo atto in data 3 dicembre 2009 a rogito del notaio Domenico Damascelli n. 5035/33710 di rep..

Art. 6 - OPERE DI ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI

1. La società "VALDADIGE SISTEMI URBANI S.R.L." assume interamente a proprio carico gli oneri inerenti e conseguenti all'esecuzione degli allacciamenti ai pubblici servizi di fognatura, gasdotto, elettrodotto, telefono, acquedotto, etc., per i tratti che vanno dai condotti principali di urbanizzazione primaria, ubicati all'esterno dei lotti, fino al costruendo edificio, secondo le indicazioni riportate nei progetti approvati dagli enti erogatori delle pubbliche forniture, con obbligo di concedere le servitù di passaggio che si rendessero necessarie per la realizzazione di pubblici servizi.

Art. 7 - CRITERI E MODALITA' PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DEGLI ALLOGGI

1. Il prezzo medio iniziale di cessione degli alloggi di cui alla presente convenzione risultante dal rapporto tra il costo globale dell'intervento ed il numero di mq. di superficie complessiva - $Sc = Su + 60\%$ (sessanta per cento) (Snr+Sp) - effettivamente realizzata, è determinato in euro 2.828,65 (duemilaottocentoventotto virgola sessantacinque) al mq. di Sc.

2. Tale prezzo è ottenuto dalla somma dei seguenti importi per mq. di superficie complessiva:

CALCOLO PICA - EDILIZIA CONVENZIONATA VALDADIGE SISTEMI URBANI S.R.L.

Su 41.179 (quarantunomilacentosettantanove) mq. - edilizia convenzionata dovuta 8.235,80 (ottomiladuecentotrentacinque virgola ottanta) mq. - edilizia convenzionata da prog. 8.248,66 (ottomiladuecentoquarantotto virgola sessantasei) mq.

CONTEGGIO PICA

Sc 13.444,42

Totale

A Cc base marzo 2003	<u>1.030,00</u>	
Aggiornamento al 31 dicembre 2008 (22,2%)	<u>228,66</u>	<u>1.258,66</u>
B Costo area rogito	<u>89.500.000,00</u>	
(Per la Su conv. 1.623,41 x 8.248,66 = 13.390.957,13)		<u>996,02</u>
Oneri di cost. U1		
C U1 importo senza IVA		
con spese tecniche (4%)	<u>30.826.627,86</u>	
(Incidenza 7,39% - Sc 13.444,42 mq.)		<u>169,44</u>
Bonifica	<u>466.975,97</u>	
(Incidenza 7,39% - Sc 13.444,42 mq.)		<u>2,57</u>
D U2 - 61,87		
(cost. euro/mq di Su - Su 8.248,66 mq.)	<u>510.344,59</u>	
Sc 13.444,42 mq		<u>37,96</u>

Totale

2.464,65

E Spese gen. 15%

voci A+B+C = 2.426,69 euro

364

PICA

2.828,65

ed indica il prezzo medio iniziale degli alloggi con riferimento alle caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla relazione tecnica, al progetto e alle relative varianti esistenti agli atti del Comune.

3. Il prezzo definitivo al mq. di cessione degli alloggi, potrà variare in misura non superiore al 5% (cinque per cento) in più o in meno del prezzo medio sopra determinato, in funzione della posizione di ciascun alloggio (piano, esposizione, affaccio, ecc.) fermo restando il costo globale dell'intervento.

4. Il prezzo di cessione dei singoli alloggi, sarà aggiornato, per la sola parte relativa al costo di costruzione all'atto della cessione degli alloggi sulla base:

- delle variazioni dei costi di costruzione, desunte dagli indici mensili nazionali ISTAT, intervenute nel periodo di tempo che va dalla data cui il prezzo stabilito si riferisce, alla data di inizio lavori;

- della revisione prezzi, calcolata tenuto conto di un avanzamento lavori presunto in quote mensili costanti (andamento lineare) per il periodo intercorrente tra l'inizio lavori ed il termine lavori stabilito dal titolo abilitativo o da eventuali proroghe;

- delle variazioni degli indici mensili nazionali ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (numeri indici del costo della vita) intervenute nel periodo che va dal termine finale dei lavori, come specificato sopra, alla data di stipulazione dell'atto pubblico di cessione dell'alloggio e ciò solo nel caso di alloggi per i quali non sia intervenuto il compromesso di vendita.

5. Il prezzo di cessione potrà altresì essere aggiornato sulla base della spesa effettivamente sostenuta per le opere di urbanizzazione risultante da certificato di collaudo formalmente approvato.

6. A richiesta dell'acquirente e previa comunicazione al Comune, l'attuatore può apportare migliorie e adattamenti a condizione che il costo di tali migliorie non comporti un aumento del costo di costruzione superiore al 10% (dieci per cento) del costo di cui al punto A, secondo comma del presente articolo.

7. Nelle vendite successive alla prima il prezzo non potrà superare il corrispettivo definito nella cessione precedente ed aumentato proporzionalmente alle variazioni intervenute nei numeri indici ISTAT vita nazionale sino alla data dell'atto di compravendita nonché diminuito in ragione del degrado [1% (uno per cento) annuo a partire dal 6° anno dopo la fine dei lavori fino al 20° anno].

8. Al valore sopra determinato dovranno essere aggiunte le spese documentate di manutenzione straordinaria affrontate nel periodo antecedente alla data di cessione, aggiornate e deprezzate come sopra indicato.

9. Le limitazioni a carico dell'attuatore e suoi aventi causa di cui al precedente comma vigono per un periodo di anni 20 (venti) dalla data di stipulazione del presente atto.

Art. 8 - REQUISITI DEGLI UTENTI DEGLI ALLOGGI

1. Gli acquirenti e locatari degli alloggi realizzati senza il contributo dello Stato devono possedere essi stessi e i membri del rispettivo nucleo familiare, i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di edilizia agevolata, fatta eccezione per il requisito del reddito del nucleo familiare.

2. I requisiti sopra indicati debbono essere posseduti al momento della stipula dell'atto preliminare d'acquisto debitamente registrato o, in difetto di questo, dall'atto notarile di compravendita.

3. Per i locatari degli alloggi i requisiti soggettivi dovranno essere posseduti alla data del contratto di locazione debitamente registrato.

4. Gli aventi causa dall'attuatore potranno alienare a loro volta o locare gli alloggi solo a soggetti aventi detti requisiti.

5. Tali prescrizioni vigono per un periodo di 20 (venti) anni dalla data di stipula del presente atto.

Art. 9 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione di ciascun alloggio è calcolato applicando il canone concordato di cui alla Legge n. 431/1998 e s.m..

2. Il canone determinato ai sensi del precedente comma non è comprensivo delle spese condominiali e di altri oneri posti a carico del locatario.

3. Le modalità di revisione del canone e la durata del contratto sono determinate secondo le indicazioni della normativa vigente in materia di locazione degli immobili ad uso abitativo.

Art. 10 - ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ATTUATORE

1. L'attuatore si obbliga a segnalare o inserire nei rogiti di vendita le clausole di cui agli artt. 7, 8 e 9, nonché le sanzioni relative in caso di mancata ottemperanza a dette disposizioni.

2. Gli acquirenti e, successivamente, i loro aventi causa subentreranno nella posizione giuridica del concessionario relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione e dovranno, pertanto, inserire in ogni atto di trasferimento le clausole richiamate nel comma precedente.

3. Il Comune si riserva di richiedere all'attuatore che copia del rogito di alienazione del singolo alloggio venga depositata presso il quartiere territoriale competente qualora il quartiere stesso ne faccia richiesta.

Art. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione vincola l'attuatore ed i suoi aventi causa al rispetto degli obblighi in essa previsti per la durata di anni 20 (venti) dalla data di stipula.

Art. 12 - TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

1. La convenzione e le sue eventuali successive integrazioni o modifiche vengono trascritte nella competente Conservatoria dei Registri Immobiliari a spese del concessionario.

Art. 13 - SANZIONI

1. Ogni pattuizione stipulata in violazione dei criteri di determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione di cui agli artt. 7, 8 e 9 della presente convenzione nel corso del periodo di validità è nulla per la parte di prezzo o di canone eccedente ai sensi dell'art. 18, comma 5 del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380.

2. L'annullamento o la decadenza del permesso di costruire, nonché la violazione delle obbligazioni diverse da quelle di cui al comma 1 nascenti dalla presente convenzione, determinano la risoluzione di diritto della presente convenzione.

3. Nell'ipotesi di risoluzione della convenzione per colpa del soggetto attuatore il contributo di cui all'art. 16 del D.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380 inerente al costo di costruzione è dovuto nella misura stabilita al momento del verificarsi dell'evento risolutivo, maggiorato del 100% (cento per cento) a titolo di penale, oltre agli interessi legali.

Art. 14 - SPESE

1. Sono a carico della società "VALDADIGE SISTEMI URBANI S.R.L." tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di copia autentica dell'atto e del duplo della nota di trascrizione da consegnarsi al Comune di

Bologna, a cura del notaio rogante, entro 30 (trenta) giorni dalla data odierna.

Le parti comparenti mi dispensano dal dare lettura della documentazione allegata.

Io notaio

dell'atto ho dato lettura alle parti comparenti che lo approvano e confermano.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre fogli per dieci pagine.

Sottoscritto alle ore undici e minuti trenta.

F.ti Mauro Bertocchi - Stefano Boccafoli - DOMENICO DAMASCELLI